

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	243
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (481)	243
PRESIDENTE	243, 244, 245, 247
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	244, 246
GULLO	244
TOZZI CONDIVI	244
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	244, 245, 247
ANTONIOZZI	244, 245
TURCHI	244, 245, 246
BUBBIO	244, 245
CECCHERINI	245
ANDREOTTI	245
FERRI	245, 246
GIANQUINTO	247

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Gasperi.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella nostra ultima seduta abbiamo ascoltato la relazione dell'onorevole Giraudo sul disegno di legge. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura.

ART. 1.

In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

Passiamo all'articolo 2:

« È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizione anagrafiche, a norma del regolamento, ferme restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica ».

GIRAUDO, *Relatore*. In considerazione del fatto che molti cittadini non soltanto non hanno fissa dimora ma talvolta non hanno neppure un domicilio, propongo di aggiungere, alla fine del terzo comma, il seguente emendamento: « e, in mancanza di questo, nel comune di nascita ».

GULLO. L'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore non mi sembra opportuno. Si deve considerare, infatti, che in molti casi il cittadino non ha più alcun rapporto col comune di nascita, né effettivo né di interessi. Secondo me, sarebbe preferibile lasciare le cose come stanno, anche perché di questi casi esiste una proporzione trascurabilissima.

TOZZI CONDIVI. Io sono favorevole all'emendamento, anche se riconosco la fondatezza dell'osservazione dell'onorevole Gullo. Noi dobbiamo considerare che il fatto di trovarsi senza domicilio e senza residenza può verificarsi indipendentemente dalla volontà del cittadino, ma può anche verificarsi per volere dell'interessato. E allora, in quest'ultimo caso, stabilendo la residenza nel comune di nascita, anche se con questo non ha più alcun vincolo, può considerarsi una punizione alla sua negligenza.

GIRAUDO, *Relatore*. La proposta di registrare questa gente presso il comune di nascita è già molto più accettabile di quella contenuta nel precedente disegno di legge presentato nel 1950, che intendeva fissare per costoro la residenza nel comune di Roma.

In secondo luogo, c'è da pensare che un certo rapporto si è sempre mantenuto col

comune di nascita; pochissime dovrebbero essere le eccezioni.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ritengo che l'emendamento suggerito dal relatore sia accettabile, soprattutto se ci si richiami all'articolo 11 del disegno di legge. Se a quest'obbligo corrisponde una sanzione e se lo scopo che il disegno di legge persegue è quello di registrare, ad ogni effetto anagrafico, ogni cittadino in un comune dello Stato, bisogna pure che questo comune sia identificato. Se si deve ricorrere a questo caso limite, è evidente che l'interessato, pur avendo la facoltà della scelta, è stato renitente; ed allora non bisogna preoccuparsi se il comune di nascita non sarà di gradimento dell'interessato. Faccio rilevare che anche con quest'emendamento però non sarebbero previste tutte le ipotesi: resta in sospeso quella di coloro che sono nati all'estero.

PRESIDENTE. Adesso si troverà il modo di colmare questa lacuna. Pongo intanto in votazione l'emendamento del relatore, inteso ad aggiungere, al terzo comma dell'articolo, le parole: « e, in mancanza di questo, nel comune di nascita ».

(È approvato).

ANTONIOZZI. In relazione alle ultime osservazioni del Sottosegretario di Stato io proporrei, di aggiungere, sempre al terzo comma dell'articolo, che, per coloro che sono nati all'estero e sono senza fissa dimora e senza domicilio, la residenza viené fissata d'obbligo nel comune di Roma.

TURCHI. Mi oppongo nel modo più assoluto a questa proposta. Ricordava il collega Giraudo che il primo disegno di legge conteneva una norma che stabiliva l'iscrizione nei registri anagrafici di Roma di tutti i cittadini senza fissa dimora. Bastarono poche osservazioni perché quella disposizione fosse ritirata. Ora, la portata dell'emendamento dell'onorevole Antoniozzi è certamente più modesta, ma è ugualmente inaccettabile. Io penso che il caso previsto possa essere risolto facendo iscrivere i nati all'estero, i quali abbiano rinunciato alla cittadinanza straniera ed acquisito quella italiana, nei registri anagrafici del comune dal quale partirono i loro genitori.

BUBBIO. Credo che sia opportuno rinviare la discussione di questo punto ad un'altra seduta, al fine di sentire in proposito il parere del Ministero dell'interno. È una questione molto delicata e non si può davvero lasciarla insoluta.

CECCHERINI. La soluzione prospettata dall'onorevole Turchi neppure prevede tutti i casi. Per esempio, come può rivendicare la cittadinanza italiana un figlio di ignoti che sia nato all'estero?

ANDREOTTI. Io mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Turchi. L'osservazione dell'onorevole Ceccherini non si concilia col fatto che il cittadino di cui si parla è venuto in Italia ed ha prestato il servizio militare.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi sembra che sia frequente il caso del figlio di ignoti che, nato all'estero, è portato al suo seguito da un cittadino italiano, che lo tiene presso di sé, gli fa prestar servizio militare ed acquistare la cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. Faccio presente che v'è al proposito una proposta dell'onorevole Bubbio di accantonare la questione.

TURCHI. Sono contrario alla proposta, perché si tende a rinviare una decisione che può essere facilmente presa questa mattina, stabilendo che, nel caso di nati all'estero da genitori italiani, la residenza sia fissata nel comune di origine dei genitori, mentre per gli stranieri che assumono la cittadinanza italiana è lasciata la facoltà della scelta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è d'accordo con la proposta dell'onorevole Bubbio, perché si tratta di un caso di notevole importanza che deve essere attentamente considerato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bubbio di rinviare la decisione su questo punto.

(Non è approvata).

CECCHERINI. Propongo di modificare l'emendamento Antoniozzi, nel senso di stabilire che per i nati all'estero si fissa la residenza nel comune di nascita del padre e, in mancanza, in quello della madre.

ANTONIOZZI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello proposto dall'onorevole Ceccherini.

BUBBIO. Propongo questo emendamento in sostituzione di quello dell'onorevole Ceccherini: « Per coloro privi di domicilio e di residenza, si provvede all'iscrizione in un registro da tenersi dal Ministero dell'interno ».

FERRI. La proposta dell'onorevole Bubbio mi pare in contrasto con lo spirito della legge, la quale tende a registrare tutti i cittadini in un comune. Che cosa starebbe a significare questo registro d'anagrafe presso il Ministero dell'interno?

Io penso che, trattandosi di unità trascurabili, si potrebbe ritornare a quel primitivo progetto contro il quale si sono levati tutti i deputati di Roma: cioè l'iscrizione nel comune di Roma, per gli stranieri e per gli italiani nati all'estero da genitori nati anch'essi all'estero.

TURCHI. Io propongo quest'emendamento:

« Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello del padre o, in mancanza, quello della madre. Gli stranieri soggetti all'obbligo della residenza sono annotati in apposito registro che sarà tenuto dal Ministero dell'interno ».

ANTONIOZZI. Io propongo di sostituire, nell'emendamento testè letto dall'onorevole Turchi, le parole: « Ministero dell'interno » con le parole: « comune di Roma ».

FERRI. Sono d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Antoniozzi.

TURCHI. Non riesco a comprendere per quale motivo un registro del genere debba essere tenuto dal comune di Roma. Mi sembra più giusto che esso sia tenuto dal Ministero dell'interno, ove si consideri che si tratta di stranieri i quali, pur risiedendo in Italia, non stanno in nessun comune.

Per questa ragione mi dichiaro contrario e insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Io penso che l'emendamento possa essere così definitivamente formulato:

« Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Esso sarà inserito alla fine del terzo comma dopo l'emendamento del relatore, in precedenza approvato.

Pongo in votazione l'intero articolo 2, così modificato:

« È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizione anagrafiche, a norma del regolamento, ferme restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di de-

nuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita. Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica».

(È approvato:

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è l'ufficiale d'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, o revoca, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal prefetto ».

A proposito di questo articolo debbo comunicare che la Commissione Giustizia, esprimendo parere favorevole al disegno di legge, ha ritenuto utile suggerire l'opportunità di conferire al sindaco la facoltà di delegare le funzioni di ufficiale di anagrafe, oltre che al segretario comunale o ad altro impiegato del comune, anche ad un amministratore.

TURCHI. Sono d'accordo con le osservazioni della Commissione Giustizia.

Desidero altresì rilevare che l'articolo 3, dopo aver affermato che il sindaco è ufficiale del Governo e, come tale, ufficiale d'anagrafe, stabilisce che ogni delega o revoca delle funzioni di ufficiale di anagrafe, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal prefetto. Non mi rendo conto di tale disposizione. Il sindaco è autorizzato a delegare la sua funzione di ufficiale d'anagrafe ad altra persona: perché, allora, deve sottoporre questo suo atto all'approvazione del prefetto? Propongo perciò la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo, che mi pare inutile e lesivo del prestigio e dell'autorità del sindaco.

FERRI. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Turchi e con quelle della Commissione Giustizia.

La qualifica di ufficiale di anagrafe scaturisce dal fatto di essere ufficiale del Governo: quindi, anche senza una espressa dizione dell'articolo, il sindaco sarebbe ugualmente ufficiale d'anagrafe e potrebbe delegare questa sua funzione anche ad un assessore; comunque, per chiarezza, propongo di aggiungere, al primo periodo del secondo comma dell'articolo, dopo le parole: « al segretario comunale » le parole « a un assessore ».

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Turchi circa la non obbligatorietà dell'approvazione del prefetto della delega o della revoca della funzione di ufficiale di anagrafe, debbo dire che essa scaturisce dai principi generali della legge comunale e provinciale, che per tale delega prevede la comunicazione e non l'autorizzazione. Propongo, quindi, di sostituire, all'ultimo periodo del secondo comma, le parole: « approvata dal » con le parole: « comunicata al ».

GIRAUDO, *Relatore*. Io penso che la delega ad un assessore non sia stata prevista per il fatto che la funzione di ufficiale di anagrafe, richiedendo una certa continuità, tale continuità non può essere assicurata né dal sindaco né dall'assessore, mentre può essere garantita dal segretario comunale o da un altro funzionario del comune.

Per quanto riguarda la seconda proposta dell'onorevole Ferri, di sostituire la parola: « approvata » con la parola: « comunicata », debbo rilevare che in quel caso sorgerebbe un contrasto con l'articolo 12, il quale dispone che la vigilanza sulla tenuta delle anagrafi viene esercitata dal Ministero dell'interno, e, quindi, dal prefetto. L'atto di delega è un atto potestativo del sindaco, per se stesso valido e, quindi, non dovrebbe essere sottoposto ad alcun controllo. Senonché, la tenuta delle anagrafi è sotto la vigilanza della prefettura, e quest'ultima deve pur rendersi conto non soltanto della delega, ma che essa sia stata compiuta nei dovuti modi e con tutte le garanzie.

FERRI. Mi rendo conto delle ragioni di opportunità sollevate dall'onorevole Giraudo e sono perfettamente convinto che, in pratica la delega si dia sempre al segretario comunale o ad altro impiegato. Però non possiamo ignorare le norme vigenti della legge comunale e provinciale e perciò non ritengo giusto vietare ad un sindaco la facoltà di delegare ad un assessore la funzione di ufficiale di anagrafe.

Insisto, poi, per la soppressione dell'obbligo dell'approvazione da parte del prefetto, perché questa approvazione implica un controllo di merito superfluo, ove si consideri che la garanzia è già data dal fatto che il delegato può essere il segretario comunale o altra persona idonea.

Per questi motivi, mantengo i miei due emendamenti.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo, per le ragioni esposte dall'onorevole Giraud, è contrario a tutti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento dell'onorevole Ferri, inteso ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « segretario comunale », le altre: « ad un assessore ».

(Non è approvato).

Abbiamo ora l'emendamento proposto dall'onorevole Turchi soppressivo al secondo comma dell'articolo delle parole: « Ogni delegazione o revoca, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal prefetto ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo infine in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ferri, inteso a sostituire, al secondo periodo del secondo comma, le parole: « approvata dal » con le parole: « comunicata al ».

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« L'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli può ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e può disporre indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli ha facoltà d'invitare le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe, nonché d'interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di conservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIANQUINTO. Sarebbe opportuno, in sede di coordinamento, modificare la forma in molte parti dell'articolo 4. Per esempio, « deve provvedere » si dovrebbe cambiare in « provvede »; « può ordinare » in « ordina »; « può disporre » in « dispone », ecc.

PRESIDENTE. È giusto. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che a ciò sarà provveduto in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Poiché è iniziata la seduta in Aula, rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
